



& Diritto Avanzato

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Accordi diretti con la controparte o intimazione ad adempiere minacciando azioni sproporzionate e vessatorie: illeciti disciplinari

Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdf, già art. 27 codice previgente). Tale obbligo sussiste anche nell'ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito. Tale precetto deontologico si riferisce alla intera "assistenza" da parte del legale di controparte a quest'ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del

processo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento).

[massima ufficiale]

L'art. 65 ncdf (già art. 48 cdf) ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell'assistito con il necessario rispetto dell'altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente volte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o [improbabili](#).

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Iacona), sentenza n. 121 del 28 ottobre 2019 (pubbl. 1.3.2020)

...omissis...

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Vito VANNUCCI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carlo ALLORIO	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Maria MASI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Priamo SIOTTO	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] C.F. [OMISSIS] avverso la decisione in data 27/5/16, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma regolarmente citato, nessuno è comparso

Per il Consiglio dell'Ordine di Torino, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Gaetano Iacona ;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

FATTO

Con deliberazione dell'8 aprile 2016, la competente Sezione del CDD di Roma deliberava la citazione a giudizio dell'Avv. [RICORRENTE] per il seguente capo di incolpazione: "violazione degli art. 41 – Rapporti con parte assistita da collega- e 65 – Minaccia di azioni alla controparte dell'attuale Codice Deontologico Forense (ex artt. 27 e 48 Codice Deontologico previgente)- sia per essersi – quale difensore della ditta [TIZIO] e della [TIZIO] s.r.l.- messo in contatto diretto con la controparte [ALFA] (Consorzio Obbligatorio batterie al piombo esausto e rifiuti piombosi) assistita da altro legale, al fine di pervenire ad un accordo transattivo, peraltro già respinto in precedenza dalla società [ALFA] a mezzo del suo legale Avv. [CAIO], sia comunicando al Presidente del [ALFA] con intenti palesemente minatori che, in caso di mancato accordo, egli avrebbe denunciato alla Procura della Repubblica tutti i componenti del consiglio di amministrazione del [ALFA]. In Roma, lettera dell'incolpato Avv. [RICORRENTE] al Presidente del [ALFA]. datata 7 ottobre 2011 e pervenuta e protocollata dal [ALFA]. in data 19.10.2011 al n. 1281".

L'azione disciplinare originava da un esposto presentato dall'Avv. [CAIO] presso il COA di Roma con oggetto i fatti poi ripetuti nel capo di incolpazione.

L'atto di citazione veniva regolarmente notificato all'incolpato, al PM nonché al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

In esito all'udienza dibattimentale del 27 maggio 2016, il CDD, ritenuta la colpevolezza dell'incolpato, con decisione depositata il 3 giugno 2016 comminava la sanzione della censura.

Il CDD fondava il proprio giudizio sul contenuto del documento costituito dalla lettera del 7 ottobre 2011, a firma dell'Avv. [RICORRENTE], ritenuto contrario al precetto dell'art. 65 C.D., direttamente inviata alla controparte, nella persona del Presidente del [ALFA], in violazione pure del precetto dell'art. 41 C.D.

La suddetta decisione veniva comunicata via pec il successivo 7 giugno 2016.

Avverso la decisione stessa proponeva ricorso tempestivo –in data 4 luglio 2016- l'Avv. [RICORRENTE], chiedendo l'assoluzione dalla incolpazione ovvero, comunque, la riduzione della sanzione a quella dell'avvertimento.

DIRITTO

Il ricorso può accogliersi solo nei limiti appresso indicati.

Osserva il Collegio come il ricorrente non contesti, ed anzi ammetta, i fatti contestati, non proponendo alcuna, neppure implicita, specifica doglianza, ma solo chiedendo la riduzione della sanzione ritenuta eccessiva.

Non può esservi dubbio come il comportamento del ricorrente sia censurabile, tanto perché la nota del 7 ottobre 2011, in atti, risulta inviata direttamente alla controparte e non già al Difensore della stessa, neppure destinatario per conoscenza –in violazione dell'art. 41, comma 1, del Codice Deontologico- quanto per il contenuto della nota stessa e per il testuale ed oggettivo riferimento ad una querela che sarebbe stata proposta nel caso di mancata transazione, e ciò in violazione del chiaro disposto dell'art. 65 del Codice Deontologico.

La Giurisprudenza in subiecta materia costantemente afferma come anche solo mettersi in contatto diretto con la controparte, costituisca comportamento in violazione dell'art. 41 del Codice Deontologico, la cui ratio è quella di tutelare la fondamentale funzione della difesa e della presenza dell'Avvocato in ogni fase (ex multis cfr. CNF, Pres. Mascherin, Relatore Lo Grieco 10 luglio 2017, n. 871).

Quanto alla contrarietà della lettera al canone dell'art. 65 C.D., osserva il Collegio come l'intimazione di una azione giudiziaria non possa considerarsi illecita quando manifesti l'intento di tutelare i diritti della parte assistita, ma divenga illecita allorchè l'Avvocato prospetti la possibilità di avviare azioni del tutto sproporzionate, come nel caso di specie. Ciò detto in punto di colpevolezza, tuttavia, Questo Consiglio, quale Giudice anche del merito, nel determinare la sanzione, necessariamente unica, ben può tenere conto del grado della colpa e, soprattutto, nel caso di specie, del comportamento precedente e successivo dell'incolpato, che, come risulta espressamente dalla decisione impugnata, non aveva mai subito sanzione disciplinare alcuna, e che poi ha sentito l'esigenza di scusarsi con il Collega avversario, consapevole del comportamento contrario alla corretta deontologia.

Il Collegio ritiene, poi, come nessun pregiudizio concreto si sia comunque prodotto.

In conclusione, ritiene pertanto di poter ridurre la sanzione a quella attenuata dell'avvertimento.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso, comminando la sanzione dell'avvertimento.

Dispone la comunicazione della decisione al Consiglio territoriale.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità o degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2018 ;

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Vito Vannucci

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 28 ottobre 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria
